

## RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI DEGLI ISCRITTI

(AGG. AL 22 MAGGIO 2012)

### Quanti crediti ECM deve acquisire ogni anno un professionista e con quali modalità formative?

In data **14 maggio 2012** è stato pubblicato in G.U. l'Accordo Stato–Regioni del 19/04/2012 concernente il nuovo sistema ECM, nel quale viene stabilito quanto segue:

*"La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2011-2013 è di **150 crediti ECM** sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche **45 crediti acquisiti nel triennio 2008-2010.**"*

Nel nuovo accordo sono stati presi in esame sette argomenti: le Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider, a livello nazionale e regionale; l'istituzione dell'Albo dei provider; i crediti formativi richiesti per il triennio 2011-2013; nuove regole e funzioni per Ordini e Collegi; gli obiettivi formativi del programma Ecm; il sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità; le regole per i liberi professionisti.

I crediti formativi possono essere acquisiti attraverso più tipologie formative e per il massimo di numero di crediti come riassunto nella tabella di seguito riportata.

### Tabella 1. Calcolo dei crediti ECM ripartiti secondo le diverse attività formative

(Fonte: Regione Lombardia Decreto Direzione Generale Sanità n° 2738 del 30 marzo 2012)

Tipologia attività formativa	Massimo n° di crediti acquisibili
Formazione individuale (certificata) (autore o coautore di articoli su riviste scientifiche o referaggio di articoli)	<b>10 crediti/anno</b>  (Autoformazione max <b>5 crediti/anno</b> )
Formazione a distanza FAD	<b>50% anno</b> (max 25 crediti) Ad eccezione dei liberi professionisti per i quali non c'è limite
Partecipazione a Convegni, Congressi, Formazione sul campo (Gruppi di miglioramento, addestramento, partecipaz. a commissioni, audit, attività di ricerca)	<b>60% del debito formativo triennale</b> (max 90 crediti)
Attività di docenza e tutoring (esclusi docenti e tutor universitari che rientrano nella formazione individuale)	<b>60% del debito formativo triennale</b> (max 90 crediti)

### **Chi è esonerato dall'obbligo ECM?**

E' esonerato dall'obbligo annuale E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero (per iniziative all'estero min. 150 ore), corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) oltre ai corsi MMG, alla formazione complementare e all'aggiornamento professionale (per l'anno di frequenza) ex Decr. Reg. Lombardia 2738/2012.

Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Il corso di perfezionamento esonera parzialmente nella misura di n. 1 credito ECM per ogni credito formativo universitario ottenuto.

### **Sono previste sanzioni per chi non acquisisce un numero sufficiente di crediti ECM?**

Nell'accordo nessun cenno a sanzioni per coloro che non conseguono i crediti. Tuttavia nella riforma degli ordinamenti professionali, che il governo impone sia attuata entro l'estate 2012, dovranno rientrare anche sanzioni per i professionisti sanitari che non conseguono i crediti Ecm secondo quanto già previsto dal decreto Tremonti del 13 agosto 2011. "La violazione dell'obbligo di formazione continua – recita infatti l'articolo 3 del provvedimento – determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione".

Pertanto, anche in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, numero 2235/2010 con la quale è stato respinto il ricorso di un notaio al quale l'Ordine aveva applicato la sanzione disciplinare della censura, in quanto aveva conseguito solamente 93 crediti in luogo dei 100 richiesti per il biennio 2006-2007, adducendo come motivazione che il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, si ricorda a tutti i professionisti che la formazione continua è un dovere deontologico.

Tuttavia, se la legge individua un dovere e prevede di sanzionarne l'eventuale inadempienza, deve anche fare in modo che sia concretamente possibile adempiere a quel dovere: la carenza dell'offerta formativa (in particolare per alcune professioni), la difficoltà a conciliare lavoro e aggiornamento, l'attuale blocco dei contratti e la crisi economica generale sono, secondo il pensiero di molti -emerso anche nell'ultima Conferenza nazionale ECM di Cernobbio- da tenere in debita considerazione.

Quindi la questione delle sanzioni sarà affrontata con grande prudenza, non escludendo di proporre la valorizzazione di chi ottempera all'obbligo acquisendo i crediti previsti per il triennio.

*Il Presidente*  
*Dott. Stefano Bazzana*

